

COMUNE DI GROTTAZZOLINA

***REGOLAMENTO
PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL
FONDO PER LA PROGETTAZIONE E
L'INNOVAZIONE***

(art. 93 commi 7bis, 7ter e 7quater del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.)

INDICE

- Art. 1 Oggetto del regolamento e principi generali***
- Art. 2 Definizioni***
- Art. 3 Fondo per la progettazione e l'innovazione***
- Art. 4 Fondo per l'innovazione***
- Art. 5 Ripartizione del Fondo per la progettazione interna***
- Art. 6 Affidamento degli incarichi al personale interno***
- Art. 7 Compiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)***
- Art. 8 Liquidazione degli incentivi***
- Art. 9 Penalità***
- Art. 10 Relazione periodica sull'applicazione del regolamento***
- Art. 11 Disposizioni transitorie***
- Art. 12 Entrata in vigore***

Art. 1

Oggetto del regolamento e principi generali

1. Il presente regolamento definisce la disciplina per la costituzione, la gestione e la ripartizione del “*Fondo per la progettazione e l’innovazione*” previsto dall’art. 93, commi 7 bis, 7 ter e 7 quater, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. In tale contesto il Comune di Grottazzolina:
 - a. valorizza ed incentiva le professionalità tecniche in organico incaricate di redigere gli atti di progettazione interna in materia di opere pubbliche;
 - b. dà attuazione alle modalità ed ai criteri stabiliti in sede di contrattazione decentrata integrativa in merito alla ripartizione degli incentivi destinati al Responsabile Unico del Procedimento, ai Progettisti, ai Tecnici e Collaboratori qualificati;
 - c. assolve all’esigenza di promuovere consistenti risparmi di spesa pubblica.
2. Gli incentivi per la progettazione interna sono ripartiti, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale, tra i dipendenti dell’Ente cui sono attribuiti gli incarichi di responsabile del procedimento, di redazione del progetto, di redazione del piano della sicurezza, di direzione dei lavori, di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo/certificazione regolare esecuzione, di redazione delle perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall’art. 132, c. 1 del codice, ad eccezione della lettera e).
3. Le varianti in corso d’opera danno diritto di percepire il compenso aggiuntivo soltanto se comportino un’attività di progettazione, collaborazione alla stessa, o direzione lavori, nonché una maggiore spesa, e sempre che le varianti medesime non siano originate da errori od omissioni progettuali commessi dai dipendenti comunali. Il compenso, in questo caso, è calcolato sull’importo della perizia di variante suppletiva.
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di una procedura ad evidenza pubblica. Tuttavia, qualora il procedimento di realizzazione dell’intervento si arresti per scelte o motivazioni dell’Ente, e comunque non dipendenti dal personale incaricato, il compenso incentivante è corrisposto esclusivamente in relazione alle attività già espletate. Restano sempre escluse dall’incentivo le attività manutentive.
5. In caso di appalti cd. “misti” l’incentivo, di cui al comma 1, è corrisposto per la redazione della progettazione relativa alla componente lavori e per il corrispondente importo degli stessi.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento, si intendono per:
 - a. “*Codice*” il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
 - b. “*Regolamento generale*” il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;
 - c. “*Fondo per l’innovazione*” la quota percentuale del fondo per la progettazione e l’innovazione destinata all’acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo, nonché all’ammodernamento e all’accrescimento dell’efficienza dell’Ente e dei servizi ai cittadini;
 - d. “*Fondo per la progettazione interna*”, la quota percentuale del fondo per la progettazione e l’innovazione, destinata all’incentivazione e valorizzazione economica dei contributi forniti dal R.U.P., dai Progettisti, dai Tecnici qualificati, dai Collaboratori qualificati e non;
 - e. “*Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)*”, il dipendente dell’Ente nominato, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., per presidiare le fasi della progettazione, dell’affidamento e dell’esecuzione;
 - f. “*Progettisti*” i soggetti - dipendenti dell’Ente o professionisti esterni all’Ente - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell’attività di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e redazione del piano di sicurezza e coordinamento. I

- “Progettisti” sottoscrivono gli elaborati finali predisposti direttamente e/o dai propri collaboratori qualificati;
- g. “*Tecnici qualificati*” i soggetti - dipendenti dell’Ente o di altre pubbliche amministrazioni - in possesso delle qualifiche professionali richieste per lo svolgimento dell’attività di direzione e contabilizzazione lavori, del coordinamento sicurezza in fase di esecuzione, del collaudo o rilascio del Certificato di Regolare Esecuzione;
- h. “*Collaboratori qualificati*” i soggetti - dipendenti dell’Ente o di altre pubbliche amministrazioni - che, in possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono direttamente alle attività affidate al R.U.P. ed agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo. I “*Collaboratori qualificati*” sono responsabili, direttamente e congiuntamente al delegante, delle attività loro affidate e dei relativi esiti. Siglano e sottoscrivono gli elaborati predisposti direttamente.
- i. “*Collaboratori*” i soggetti - dipendenti dell’Ente o di altre pubbliche amministrazioni - che, non possesso di adeguata qualificazione professionale, contribuiscono alle attività affidate al R.U.P. ed agli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo. I “*Collaboratori*” sono responsabili, delle attività loro affidate e dei relativi esiti. Non siglano e non sottoscrivono gli elaborati predisposti.

Art. 3

Fondo per la progettazione e l’innovazione

1. In attuazione dell’art. 13 bis del DL 90/2014 come convertito in legge 114/2014, una quota, definita in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un’opera o di un lavoro viene fatta confluire nello specifico fondo per la progettazione e l’innovazione.
2. La percentuale è calcolata sull’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro effettivamente appaltato, al netto di IVA e delle somme a disposizione e quant’altro non connesso con i lavori progettati.
3. Le modalità e i criteri di ripartizione sono definiti dal presente regolamento.
4. Il fondo per la progettazione e l’innovazione è costituito, in rapporto all’entità e alla complessità dell’opera da realizzare, come segue:

<i>Tipologia opere fino</i>	<i>Percentuale di costituzione</i>
Importo minore o uguale alla soglia comunitaria	<i>In misura del 2%</i>
Importo maggiore alla soglia comunitaria	<i>In misura pari al 2% per l’importo uguale alla soglia comunitaria e in misura pari al 1,5% per l’importo eccedente detta soglia</i>

5. Il fondo per la progettazione e innovazione è destinato come segue:
 - a. Una quota definita in misura pari all’80% della percentuale di costituzione del fondo e destinata alla remunerazione dei destinatari come definiti al precedente articolo.
 - b. Una quota definita nella misura pari al 20% della percentuale di costituzione del fondo è destinata all’acquisto, da parte del Comune di Grottazzolina, di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, banche dati per il controllo ed il miglioramento della capacità di spesa, ammodernamento/efficientamento dell’Ente e dei servizi ai cittadini.
6. L’ammontare del fondo è previsto all’interno del quadro economico determinato per la realizzazione delle singole opere o lavori ai sensi di legge.
7. L’incentivo, al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle erogazioni e comprensivo anche degli oneri previdenziali ed assistenziali a carico dell’amministrazione, è calcolato sull’importo posto a base di gara, al netto dell’I.V.A., per i quali siano eseguite le previste prestazioni professionali. Resta

esclusa l'IRAP in quanto non riconducibile nell'ambito degli "oneri previdenziali e assistenziali"; alla copertura di tale imposta si farà fronte con fondi destinati alla progettazione di ciascuna opera pubblica.

Art. 4

Fondo per l'innovazione

1. Nel bilancio del comune è istituito uno specifico fondo a cui confluirà la quota del 20% del fondo di cui al precedente articolo 3.
2. L'utilizzo di dette risorse è imputato alla gestione dei responsabili di area preposti per le finalità di cui al comma 5.b del precedente art. 3.

Art. 5

Ripartizione del Fondo per la progettazione interna

1. Il fondo per la progettazione interna viene ripartito in relazione alle fasi progettuali e di attuazione effettivamente svolte dai dipendenti interni del Comune di Grottazzolina a seconda del livello, dello sviluppo progettuale, della entità e complessità dell'opera da realizzare. Resta escluso il personale inquadrato nella qualifica dirigenziale.
2. La tabella di seguito riportata individua per ogni fase progettuale e di attuazione la percentuale riconoscibile del fondo per la progettazione interna (80% del complessivo fondo):

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)	18%
redazione del progetto preliminare	8%
redazione del progetto definitivo	20%
redazione del progetto esecutivo	17%
coordinamento sicurezza in fase di progettazione	6%
coordinamento sicurezza in fase di esecuzione	8%
direzione e contabilizzazione dei lavori	20%
Collaudo/Certificato Regolare Esecuzione	3%

Le percentuali sopra indicate comprendono una quota, non superiore al 5%, spettante ai collaboratori e collaboratori qualificati, eventualmente incaricati. Nella determinazione di incarico, in relazione al numero e alle competenze da svolgere, il Responsabile provvederà a definire la quota di incentivo spettante ai sopra citati collaboratori;

3. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione comunale o di altra pubblica amministrazione costituiscono economie.
4. Le attività che danno diritto alla percezione dell'incentivo, ancorché svolte fuori dall'orario di ufficio, non comportano mai il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario.
5. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi ad eccezione della parte inerente la direzione lavori.

Art. 6

Affidamento degli incarichi al personale dipendente interno

1. L'affidamento degli incarichi ai soggetti di seguito indicati, dipendenti interni del Comune di Grottazzolina tiene conto del diverso grado di professionalità, responsabilità ed impegno:
 - a. Responsabile Unico del Procedimento;

- b. Progettisti qualificati incaricati per le attività di progettazione:
 - Preliminare;
 - Definitiva;
 - Esecutiva;
 - c. Tecnici qualificati incaricati delle attività di attuazione:
 - progettazione del piano della sicurezza;
 - direzione e contabilizzazione dei lavori;
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - Collaudo/Certificato di Regolare Esecuzione;
 - d. Collaboratori qualificati nelle varie fasi;
 - e. Collaboratori non qualificati nelle varie fasi;
2. Lo stesso dipendente può essere chiamato a svolgere più ruoli o parti di essi in relazione alle peculiarità dei progetti, delle competenze e delle esigenze del servizio.
3. I predetti incarichi possono essere conferiti a dipendenti di altra pubblica amministrazione, in tal caso equiparati ai dipendenti interni, sulla base di apposita convenzione o di analoga modalità di gestione associata delle attività istituzionali. Tale conferimento potrà essere effettuato solo se sia accertato che non si disponga di professionalità adeguate nel proprio organico, ovvero di difficoltà a rispettare i tempi della programmazione dei lavori o di svolgere le funzioni di istituto, ovvero in caso di lavori di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale o in caso di necessità di predisporre progetti integrali che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze e tale carenza non sia altrimenti colmabile con strumenti flessibili di gestione delle risorse umane.
4. L'Ente si impegna a provvedere alla stipula di polizze assicurative per la copertura di rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione nei limiti consentiti dal Codice, dal Regolamento generale e dal CCNL di riferimento.
5. Le attività di progettazione interna non costituiscono attività di libera professione, bensì modalità di svolgimento delle prestazioni proprie del ruolo professionale nell'ambito del rapporto di lavoro dipendente. In quanto ricompresa nel complesso delle attività richieste al dipendente, l'attività di progettazione interna è, salvo eccezione motivata ai sensi di legge, affidata alle professionalità in organico ed è svolta all'interno dell'orario di lavoro contrattuale.
6. Gli atti di conferimento al personale interno degli incarichi oggetto del presente regolamento sono adottati con Determinazione del Responsabile dell'Area competente, adeguatamente motivata in relazione ai seguenti criteri:
- a. valorizzazione e coinvolgimento di tutti i dipendenti in possesso delle necessarie qualifiche, delle competenze e capacità professionali;
 - b. valutazione delle eventuali incompatibilità e dei conflitti d'interesse;
 - c. rotazione degli incaricati;
 - d. distribuzione omogenea dei carichi di lavoro in capo ai dipendenti incaricati rispetto a quelli in capo alla restante dotazione organica.
7. Con la Determinazione di conferimento, il Responsabile dell'Area, su proposta del R.U.P.:
- a. nomina gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
 - b. individua i collaboratori qualificati del R.U.P., nonché degli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori e del collaudo, ed eventuali collaboratori qualificati e non, specificandone la quota incentivante attesa;
 - c. specifica quali attività principali e/o di collaborazione qualificata sono attribuite a professionisti esterni all'Ente;

- d. fissa i tempi di ultimazione delle diverse attività in cui si articola l'incarico stesso; gli stessi tempi, sono definiti formalmente e congiuntamente con i soggetti che ricoprono gli incarichi affidati;
 - e. definisce la percentuale del fondo incentivo spettante alle professionalità per lo svolgimento degli incarichi attribuiti;
8. Sono esclusi dagli incarichi di cui al presente articolo i dipendenti nei cui confronti siano state applicate, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari pari o superiori alla censura o al rimprovero scritto o che siano incorsi in errori o omissioni in sede di progettazione anche di varianti in corso d'opera o che abbiano, comunque, violato gli obblighi di cura e diligenza posti a loro carico dal Codice e dalle disposizioni vigenti in sede di direzione lavori, collaudo o una delle altre attività oggetto di incentivo di cui al presente Regolamento.
9. I dipendenti individuati sottoscrivono per accettazione l'atto d'incarico, dopo essere stati consultati dal Responsabile Unico del Procedimento e presa visione della natura dell'incarico stesso, delle percentuali spettanti, della tempistica e delle modalità di esecuzione;
10. Tutte le spese occorrenti alla redazione dei progetti, siano esse relative ai materiali di consumo o ai beni strumentali, sono a carico dell'Amministrazione di appartenenza;

Art. 7

Compiti del Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)

1. Fermi restando i compiti previsti dal Codice e dal Regolamento generale, il R.U.P.:
- a. svolge una ricognizione interna per l'individuazione dei dipendenti dell'Ente in possesso dei necessari requisiti professionali;
 - b. propone al Responsabile competente i dipendenti da incaricare, individuandone ruoli e prestazioni richieste, nonché la previsione del tempo lavoro necessario per svolgere gli incarichi attribuiti;
 - c. propone al Responsabile competente le modifiche d'incarico che dovessero rendersi necessarie nel corso delle attività;
 - d. propone al Responsabile competente l'eventuale necessità di inserire figure professionali esterne all'Amministrazione, quantificando la contestuale riduzione della relativa quota percentuale del fondo incentivante;
 - e. monitora le attività svolte, con particolare riferimento alla qualità degli elaborati, delle prestazioni ed al rispetto dei tempi richiesti;
 - f. propone al Responsabile competente la misura e la liquidazione degli incentivi al verificarsi delle condizioni di cui al successivo art. 8, tramite apposita relazione di rendicontazione. Tale relazione evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente;

Art. 8

Liquidazione degli incentivi

1. La liquidazione degli incentivi è disposta, di norma:
- a. per la fase progettuale entro i 60 giorni successivi alla approvazione del progetto dell'ultimo livello previsto nell'incarico;
 - b. per la fase di esecuzione entro 60 giorni dalla approvazione dello stato finale dell'opera o del lavoro;
 - c. per la fase di collaudo entro 60 giorni dall'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dell'opera o lavoro pubblico.
 - d. per il RUP, fatte salve situazioni particolari da valutare specificamente, entro 30 giorni dalla conclusione dell'opera o lavoro. Per conclusione si intende:

- la liquidazione a saldo dei creditori;
 - l'accatastamento dell'immobile se previsto,
 - il rilascio delle certificazioni previste dalle norme vigenti in relazione alla tipologia di opera o lavoro realizzato;
 - assunzione in carico all'amministrazione comunale dell'opera o lavoro realizzato;
2. Il pagamento degli incentivi è disposto dal Responsabile dell'Area competente, previa verifica dei contenuti della relazione a lui presentata dal RUP, contestualmente agli atti amministrativi che riconoscano la corretta e regolare esecuzione delle prestazioni svolte (Per esempio approvazione di uno dei vari stadi di progettazione, approvazione della contabilità finale, ecc.), in cui si indicano le specifiche attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento adeguatamente motivate al fine di assicurare il positivo accertamento delle specifiche attività svolte dai dipendenti interessati.
3. La Determinazione con la quale vengono liquidati gli incentivi:
- a. richiama la Determinazione di affidamento degli incarichi e gli eventuali atti successivi di modifica ed integrazione;
 - b. evidenzia e qualifica sempre l'eventuale sussistenza di prestazioni non svolte dai dipendenti dell'Ente, specificandone gli effetti;
 - c. certifica l'osservanza o meno dei costi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, specificandone gli effetti in applicazione delle prescrizioni indicate al precedente art. 6, comma 4;
 - d. certifica l'osservanza o meno dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro, specificandone gli effetti in applicazione delle prescrizioni indicate al precedente art. 6, commi 5 e 6;
 - e. richiama le eventuali precedenti Determinazioni con cui si è proceduto alla progressiva liquidazione di incarichi affidati a personale esterno all'organico dell'amministrazione comunale;
 - f. certifica la regolare esecuzione delle attività svolte;
 - g. attesta la legittimità degli emolumenti liquidati alla luce delle prescrizioni di legge, regolamento, contratti collettivi di lavoro ed orientamento interpretativo e giurisprudenziale delle autorità pubbliche deputate al presidio sulla trasparenza e correttezza dell'azione amministrativa;
 - h. attesta la verifica sull'osservanza del non superamento del limite massimo degli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni;
 - i. è assoggettata al rispetto di tutti i requisiti ed obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla Legge ed autonomamente regolamentati dall'Ente.
4. Con la Determinazione con la quale vengono liquidati gli incentivi, il Responsabile dell'Area è tenuto ad approvare contestualmente il quadro di riepilogo complessivo delle attività svolte, internamente ed esternamente, dei contributi e delle relative somme assegnate.
5. In caso di incentivo da liquidare al Responsabile del Settore interessato provvederà eventuale altro soggetto dipendente dell'Ente di qualifica dirigenziale o, in mancanza, altro Responsabile di Area o il Segretario comunale, individuato dal Sindaco nel rispetto dei vigenti principi dell'ordinamento degli Enti locali;
6. La quota di incentivo, corrisposto nel corso dell'anno, a ciascun dipendente, anche da diverse amministrazioni, non può superare il limite massimo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

Art. 9
Penalità

1. In caso di mancato rispetto dei termini di ultimazione delle diverse attività in cui si articola l'incarico, che comporti un aumento dei tempi e/o dei costi, senza che siano addotte idonee motivazioni al riguardo, è prevista, in applicazione di quanto disposto dalla normativa vigente (al momento della approvazione del presente regolamento art. 13 bis comma 7 ter dl 90/2014 come convertito in legge 114/2014) una riduzione delle risorse finanziarie destinate alla incentivazione.
2. In applicazione a quanto previsto dall'art. 93, comma 7-ter del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'art. 132, comma 1, lett. a)- b)- c)- d) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.
3. Nel caso intervengano incrementi dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo, i fondi incentivanti indicati nel precedente articolo 5) sono ridotti nella pari misura percentuale. In merito alle penalità relative all'incremento dei costi, rispetto al progetto esecutivo, non sono da computare quelle rientranti nelle fattispecie previste dall'art. 132, comma 1, (ad esclusione della lett. e) e quelle di cui all'art. 132, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006. Per le attività di progettazione le penalità per incremento dei costi può riguardare esclusivamente eventuali riserve dell'amministrazione riferite a carenze progettuali.
4. Nel caso intervengano incrementi dei tempi previsti per il completamento dell'opera o lavoro fino a tre mesi, il fondo incentivante la direzione dei lavori, è ridotto nella misura del 3%. Tale misura di riduzione è progressivamente aumentata di un punto percentuale per ogni mese di ulteriore ritardo. In merito al rispetto dei tempi non sono computati, le sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 132, comma 1, lettere a), b), c) e d) ed e-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.m.ii. (oltre ai casi di sospensione legittima dovuti ad eventi eccezionali es. terremoti, nevicate eccezionali e quant'altro che non permetta l'apertura o la praticabilità del cantiere). Non sono, inoltre, computati quale penalità le varianti c.d. migliorative di cui all'art. 132, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. Per le attività di progettazione, le penalità applicate sul rispetto dei tempi riguardano esclusivamente il caso di ritardi attribuibili a carenze progettuali.
5. Nel caso intervengano incrementi dei tempi previsti per il collaudo o certificazione della regolare esecuzione dell'opera o lavoro fino a due mesi rispetto ai tempi contrattuali, il relativo fondo incentivante è ridotto nella misura del 5%. Tale misura di riduzione è progressivamente aumentata di un punto percentuale per ogni mese di ulteriore ritardo. In merito al rispetto dei tempi non sono computati, i tempi necessari per l'ottenimento dell'esito di prove, sondaggi ecc..;

Art. 10

Relazione periodica sull'applicazione del regolamento - Trasparenza

1. Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Responsabile dell'Area competente redige ed invia alla Giunta Comunale e all'Organismo Indipendente di valutazione una relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con il seguente contenuto minimo:
 - a. l'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara;
 - b. l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari;
 - c. eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati, contestazioni o altre controversie sorte o conclusesi nell'anno precedente, per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato;
2. In analogia alle altre voci di retribuzione accessoria, anche i compensi incentivanti derivanti dalla gestione del "*Fondo per la progettazione interna*" sono pubblicati annualmente sul sito web istituzionale, nell'apposita sezione di "*Amministrazione Trasparente*".

Art. 11

Disposizioni finali, transitorie e norma di rinvio

1. Con cadenza annuale e con riferimento all'anno immediatamente precedente, il competente Responsabile del Settore tecnico redige ed invia alla Giunta comunale ed al Segretario comunale una sintetica relazione in ordine all'applicazione del presente regolamento, con particolare riferimento all'indicazione dei progetti affidati nell'anno precedente, con il relativo importo posto a base di gara, l'importo dell'incentivo liquidato nell'anno precedente, la ripartizione e la denominazione dei destinatari, i risparmi riportati rispetto ad un'eventuale attività tecnica conferita a soggetti esterni.
2. Il Presente regolamento trova applicazione per le opere pubbliche il cui progetto esecutivo è stato approvato dall'Amministrazione Comunale successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e quindi a decorrere dal 19.08.2014. Gli interventi il cui progetto esecutivo è stato approvato precedentemente sono invece soggetti alle disposizioni già previste nel previgente Regolamento approvato con Deliberazione di G.C. n. 15 del 08/05/1998 e successive modificazioni.
3. Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente regolamento si intendono di natura dinamica e formale e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o, comunque l'emanazione di nuove, al posto delle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento

Art. 12

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività ai sensi di legge della deliberazione di adozione e sarà pubblicato all'albo pretorio.
2. Il presente regolamento abroga e sostituisce integralmente il previgente regolamento.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente in materia.